N. 04955/2013REG.PROV.COLL.
N. 04442/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4442 del 2013, proposto dal Consorzio Saturno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea D'Angelo e Luca Vianello, con domicilio eletto presso l'avvocato Luca Vianello in Roma, Lungotevere Marzio,1;

contro

Il signor Salvatore Savone, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Testa e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso l'avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;

Consorzio Iricav Uno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giuffrè, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffrè in Roma, via degli Scipioni, 288;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 1010/2012, resa tra le parti, concernente risarcimento danni prodotti dalla sottoposizione a servitù di elettrodotto per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Salvatore Savone e del Consorzio Iricav Uno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Consigliere Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Vianello, Gattamelata e Michela Reggio D'Aci per delega dell'avvocato Giuffré;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:
sussistono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in quanto il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e le parti costituite sono state sentite sul punto;
Ritenuto che:
- l'eccezione di tardività sollevata dalla parti appellate è infondata, atteso che la presente controversia, avente ad oggetto profili esclusivamente risarcitori collegati alla perdita di valore del fondo conseguente alla realizzazione dell'elettrodotto, esula dal campo di applicazione dell'art. 119, lett. f) c.p.a., non venendo in considerazione l'impugnazione di provvedimenti relativi alle procedura di occupazione o di

espropriazione di aree preordinate alla realizzazione di opere pubbliche, di cui non viene contestata neanche l'illegittimità;

- la fondatezza dell'appello nel merito consente di prescindere dall'eccezione di rito, sollevata dal Consorzio Saturno, relativa al difetto di contraddittorio nei suoi confronti, derivante dalla lamenta circostanza che il ricorso per riassunzione innanzi al T.a.r. per il Lazio, sezione distaccata di Latina, è stato notificato, anziché presso la sede reale dell'ente, al domicilio eletto nel diverso giudizio conclusosi con la declaratoria difetto di giurisdizione;

- la domanda proposta innanzi al giudice amministrativo, attraverso la riassunzione del giudizio innanzi al T.a.r. Latina, conseguente alla sentenza declinatoria di giurisdizione del Tribunale civile di Frosinone, ha ad oggetto la domanda, inizialmente proposta davanti al Tribunale di Frosinone, di risarcimento dei danni subiti a causa della perdita di valore del terreno e della casa, considerata la vicinanza del costruendo elettrodotto;

- la questione di giurisdizione su tale domanda è ormai coperta dal giudicato, atteso che, trattandosi di riproposizione del giudizio dopo una precedente declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, il T.a.r. adito in primo grado avrebbe eventualmente dovuto sollevare, anche d'ufficio, il conflitto di giurisdizione (art. 11, comma 3, c.d. proc. Amm.);

- il pregiudizio lamentato, nella prospettazione degli originari ricorrenti, non deriva dalla illegittimità degli atti della procedura espropriativa, ma si ricollega alla diminuzione di valore del fondo derivante dalla imposizione sul fondo medesimo della servitù di elettrodotto);

- tale pregiudizio deve ritenersi già incluso nelle voci considerate ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, conformemente all'orientamento più volte espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, nei confronti del soggetto espropriato, ogni indennizzo conseguente all'evento espropriativo, per atti legittimamente compiuti dalla p.a., tanto nella fase di esecuzione dell'opera che in quella di esercizio di pubblico servizio cui l'opera è destinata, viene ricondotto e deve essere ricompreso nell' indennità di esproprio, senza che residui spazio per una pretesa risarcitoria collegamento al deprezzamento del fondo in conseguenza dell'imposizione della servitù e della realizzazione dell'elettrodotto (cfr., fra le tante, Cass. Sez. I, 17 maggio 2000, n. 6388);
- sussistono i presupposti, tenendo conto della complessità della vicenda processuale, per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 4442 del 2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)